

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 409)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1964 (V. Stampato n. 343)*

**d'iniziativa dei deputati CENGARLE, STORTI, LA PENNA, TOROS, ZANIBELLI, DONAT-CATTIN, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, ARMATO, GITTI, MAROTTA**  
**Vincenzo, CORONA Giacomo, SINESIO, VINCELLI e CANESTRARI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 febbraio 1964*

Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441,  
per l'ammissione ai concorsi per la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 20, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è modificato come segue:

« Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze agrarie ed ingegneria chimica, i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di quaranta anni, salvo l'elevazione dei limiti di età ai sensi delle disposizioni vigenti ».